

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 748, 434, 469, 483, 573, 628, 757, 758 e 766-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE GALLO)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1988

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (n. 748)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1987, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 1142, 1489, 1580, 1834, 1843, 1867, 1876, 1882, 1891 e 1895)*

d'iniziativa dei deputati GARGANI, SCOTTI Vincenzo, NICOTRA e VAIRO (1142); ZANGHERI, TORTORELLA, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, ALBORGHETTI, BARBERA, BARGONE, FERRARA, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, FRACCHIA, GHEZZI, MINUCCI, ORLANDI, TRABACCHI, TURCO e VACCA (1489); LA MALFA, DEL PENNINO, DE CAROLIS, CASTAGNETTI Guglielmo, BOGI, BRUNI Giovanni Battista, DUTTO, FIRPO, GALASSO, GRILLO Salvatore, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ e SANTORO (1580); FACCHIANO, CARIA, BRUNO Antonio, BRUNO Paolo, CERUTTI, CIAMPAGLIA, CIOCIA, MADAUDO, MANZOLINI, MASSARI, NICOLAZZI e ROMITA (1834); RODOTÀ (1843); GUIDETTI SERRA, RUSSO Franco, ARNABOLDI, CAPANNA, CIPRIANI, RUSSO SPENA, RONCHI e TAMINO (1867); BIONDI, BATTISTUZZI, ALTISSIMO, SERRENTINO e de LORENZO (1876); ANDÒ, DE MICHELIS, ALAGNA, BUFFONI, CARDETTI, PIRO, AMODEO, CAPPIELLO, NOCI, PRINCIPE e SANGUINETI (1882); MELLINI, AGLIETTA, MODUGNO, PANNELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI, VESCE e ZEVI (1891); MACERATINI, PAZZAGLIA, TRANTINO, TASSI, BERSELLI, CARADONNA, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAZZONE, MITOLO, NANIA, PARLATO, TATARELLA, TREMAGLIA e VALENSISE (1895)

*e del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1995)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia  
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
e col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 dicembre 1987*

Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati (n. 434)

**d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, BATTELLO, MACIS, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO, IMPOSIMATO, LONGO, SALVATO, MAFFIOLETTI e TOSSI BRUTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1987**

---

Nuove norme sulla responsabilità del magistrato (n. 469)

**d'iniziativa dei senatori COVI, GUALTIERI, COLETTA, DIPAOLO, PERRICONE, VALIANI e VISENTINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1987**

---

Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato (n. 483)

**d'iniziativa dei senatori ACONE, FABBRI, CASOLI, PIZZOL, SIGNORI, VELLA, ZANELLA, PIERRI, INNAMORATO, MARNIGA, GUIZZI, AGNELLI Arduino, CALVI, FERRARA Pietro, MANCIA, NATALI, VISCA, SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, MANIERI, FORTE, SANTINI e PIZZO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1987**

---

Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati (n. 573)

**d'iniziativa dei senatori ONORATO, CAVAZZUTI, ARFÈ, ONGARO BASAGLIA, RIVA, ALBERTI, STREHLER, NAPOLEONI, FOA, OSSICINI, NEBBIA, ROSSI, GIOLITTI, ULIANICH, VESENTINI, PASQUINO e FIORI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1987**

---

Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati (n. 628)

d'iniziativa dei senatori **FILETTI, MISSERVILLE, PONTONE e RASTRELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1987**

---

Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati (n. 757)

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1988**

---

Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile (n. 758)

d'iniziativa dei senatori **SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS e BOATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1988**

---

Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice (n. 766)

d'iniziativa del senatore **POLLICE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1988**

---



ONOREVOLI SENATORI. - La definizione della disciplina della responsabilità civile dei magistrati che sottoponiamo alla vostra attenzione riproduce, in quelle che ne sono le linee portanti, il testo approvato dalla Camera dei deputati ed è frutto di un esame approfondito condotto vuoi in Commissione giustizia, vuoi in Comitato ristretto, esame che, nel rispetto di quella che costituisce l'architettura del provvedimento, ha condotto a modifiche di esplicitazione di quanto contenuto nel testo approvato alla Camera dei deputati, additive e qualche volta costitutive di vere e proprie varianti.

Inalterato è rimasto tuttavia l'orientamento di fondo del provvedimento, che ha costituito il tessuto connettivo di tutta la successiva elaborazione: la rinuncia al principio generale dell'azione diretta nei confronti del magistrato.

Oltre che per impedire l'uso strumentale di un'eventuale azione diretta al fine di creare, ad arte, motivi di ricusazione nei confronti del magistrato, tale scelta è stata dettata dall'opportunità di non realizzare un passaggio troppo brusco dal sistema delineato dal codice di procedura civile agli articoli 55, 56 e 74, e abrogato dall'iniziativa referendaria, sistema che aveva creato, di fatto, una situazione di quasi totale irresponsabilità del magistrato.

Anzitutto, il codice di procedura civile, menzionando espressamente al n. 1 del comma primo dell'articolo 55 come fattispecie di responsabilità civile il dolo, la frode e la concussione, lasciava aperti molti dubbi interpretativi.

Sintomatica era, a questo proposito, l'ambiguità terminologica insita nella dizione «dolo»: tale nozione si prestava, infatti, ad una pluralità di significati, potendo riferirsi tanto al dolo quale criterio soggettivo di imputazione dei fatti costitutivi di reato quanto al dolo quale elemento a rilevanza civilistica; intendendolo, in particolare quale dolo «penale», non si riusciva più a comprendere il significato

dell'espressa previsione, in via autonoma, della concussione, e cioè di un titolo specifico di reato.

Un delicato problema di coordinamento si poneva poi, a sua volta, tra la fattispecie di responsabilità civile prevista dal n. 2 dello stesso articolo 55, comma primo, del codice di procedura civile, consistente nell'omissione o ritardo del magistrato a provvedere senza giusto motivo, e l'articolo 382 secondo comma del codice penale, che riconosce realizzato il delitto di omissione, rifiuto o ritardo di atto d'ufficio da parte del magistrato solo qualora concorrano le condizioni richieste dalla legge per esercitare l'azione civile; onde tutte le difficoltà concernenti l'esperibilità dell'azione di risarcimento - *in primis*, l'esistenza dell'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia - si riverberavano sulla stessa pratica operatività della tutela penale.

La «filosofia» del disegno di legge che si propone all'attenzione degli onorevoli senatori, e che costituisce il motivo portante del sistema di responsabilità ivi delineato, si basa sul principio che l'azione da parte del privato per il risarcimento dei danni, patrimoniali o anche non patrimoniali purchè derivanti da privazione della libertà personale, non è direttamente esercitabile nei confronti del magistrato, ma dello Stato (articolo 2); e che il magistrato sia chiamato a rispondere solo in sede di rivalsa (articolo 7), sempre comunque in limiti quantitativi espressamente determinati (articolo 8).

La fattispecie che fonda la legittimazione all'esercizio dell'azione di risarcimento contro lo Stato è individuata dal comma 1 dell'articolo 2, a tenore del quale può agire «chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia».

La Commissione ha ritenuto opportuno aggiungere, accanto al provvedimento giudi-

ziario, il riferimento all'«atto», volendosi escludere ogni dubbio circa la riconducibilità sotto la fattispecie dell'articolo 2 anche degli atti processualmente rilevanti che non hanno contenuto decisorio.

Il momento centrale nella valutazione di congruità della disciplina in esame è dato però dalla sua conformità con l'articolo 28 della Costituzione, che contempla espressamente una responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato per gli atti compiuti in violazione di diritti «secondo le leggi penali, civili e amministrative».

Nessun dubbio, anzitutto, può sussistere in ordine alla riconducibilità sotto la disciplina dell'articolo 28 anche dell'attività dei magistrati, in quanto momento organizzativo essenziale dell'attività dello Stato, così come costantemente affermato dalla Corte costituzionale fin dalla fondamentale sentenza n. 2 dell'11 marzo 1968.

Ci si è chiesti allora se la normativa in esame, prevedendo un sistema di azione diretta nei confronti dello Stato e, solo in un secondo tempo, di rivalsa obbligatoria dello Stato nei confronti del magistrato, sia o no conforme alla fattispecie di responsabilità «diretta» delineata dall'articolo 28 della Costituzione.

A questo proposito si deve anzitutto osservare come l'articolo 28 della Costituzione, parlando di responsabilità civile secondo quanto stabilito dal legislatore ordinario, non identifichi affatto questa forma di responsabilità con la sanzione dell'obbligo di risarcimento del danno. Il risarcimento del danno va infatti inteso solo come una delle specie di sanzioni civili; non v'è dubbio che altre ne esistano, come inequivocabilmente si ricava dallo stesso articolo 2043 del codice civile che, enunciando come requisito costitutivo di fattispecie il danno «ingiusto» (*rectius*: danno determinato da un comportamento obiettivamente ingiusto), postula un criterio, ovviamente sanzionatorio (ad esempio, rimessione in pristino), per determinare quando questo requisito dell'ingiustizia vi sia o no.

Dunque, rotta l'equazione responsabilità civile-responsabilità per risarcimento del danno, il sistema delineato dall'articolo 28 della Costituzione, che prevede una responsabilità

civile dei funzionari e dei dipendenti dello Stato, ben può articolarsi attraverso fattispecie che hanno per conseguenze sanzionatorie obblighi diversi dal risarcimento del danno.

Ciò, d'altronde, è stato espressamente sottolineato dalla già citata sentenza n. 2 del 1968 della Corte costituzionale, secondo cui dalla riserva di legge contenuta nell'articolo 28 della Costituzione si evince chiaramente come tanto l'entità quanto i moduli delle forme di responsabilità (penale, civile, amministrativa) siano demandati al legislatore ordinario, in considerazione della varietà delle situazioni da regolare e delle categorie di soggetti, sempre che ciò, ovviamente, non si traduca in una sostanziale negazione di responsabilità.

Per quanto concerne i magistrati, il principio della responsabilità civile *ex* articolo 28 della Costituzione va, oltretutto, necessariamente raccordato con l'altro principio, sempre di rango costituzionale, dell'autonomia e della indipendenza dell'ordine giudiziario e dei singoli giudici (art. 104 della Costituzione); come ricordato dalla stessa sentenza n. 26 del 1987 della Corte costituzionale, in tema di ammissibilità del *referendum* abrogativo, sono infatti proprio la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti a suggerire - se non, addirittura, a imporre - condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati, che, pur senza vanificare la tutela dei diritti soggettivi dei cittadini, garantiscano nel contempo l'autonomia, l'indipendenza e quindi, in ultima analisi, la stessa imparzialità dei giudici. Onde, anche sotto questo profilo, si deve ritenere la rispondenza del disegno di legge al sistema complessivo di valori previsto dalla Carta costituzionale (combinato disposto degli articoli 28, 101 e 104 della Costituzione).

Nella prospettiva del temperamento delle due fondamentali esigenze perseguite dal disegno di legge che si sottopone all'attenzione degli onorevoli senatori, e cioè la salvaguardia dell'indipendenza e dell'autonomia del magistrato e il diritto del cittadino al risarcimento del danno subito, di importanza fondamentale è il comma 2 dell'articolo 2, là dove dispone che «nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto».

Diversamente dal testo approvato dalla Camera, si è preferito parlare di «interpretazione di norme di diritto», e non di «interpretazione del diritto o della legge» *tout court*. Quest'ultima formula, infatti, concernendo l'interpretazione dell'ordinamento in tutte le sue connessioni contestuali, si sarebbe potuta porre in contraddizione col comma 3 lettera a) dello stesso articolo 2, là dove individua il primo caso di colpa grave nella «grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile». Ora, essendo una qualsiasi violazione di legge comunque sempre dovuta ad ignoranza o erronea interpretazione del diritto, si sarebbe corso il rischio o di vanificare, di fatto, la previsione del comma terzo lettera a); ovvero, mantenendo viceversa la rilevanza della «grave violazione di legge» come ipotesi tipica di colpa grave, di svuotare sostanzialmente la dichiarazione di principio di cui al comma 2 dell'articolo 2, secondo cui nell'attività interpretativa delle norme di diritto il magistrato è assolutamente indipendente e quindi irresponsabile.

Con la formula adottata si ritiene, viceversa, di aver attuato un organico temperamento delle due esigenze sopra individuate, consentendo, di conseguenza, il coordinamento sistematico tra il comma 2 e la lettera a) del comma 3: si ha, infatti, «interpretazione», rispetto alla quale non può essere costituito in illecito il magistrato, quando questi assegna ad una proposizione normativa uno dei significati - sia pure il meno probabile e il più distante da quelli che sono i principi generali dell'ordinamento - nell'arco di quelli astrattamente possibili alla stregua del senso comune dei segni linguistici; quando, viceversa, si va fuori da questi possibili significati, ossia dal normale uso linguistico di certi segni semantici, si ha una «grave violazione di legge», che, a sua volta, può fondare la responsabilità del magistrato solo se determinata da «negligenza inescusabile».

Nello sforzo di regolamentare, quanto più possibile, nel dettaglio i limiti della tutela della posizione giuridica dei cittadini, il comma 3 dell'articolo 2 tipicizza i casi di colpa grave che possono dar vita a responsabilità del magistrato. Sulla fattispecie delineata dalla lettera a) («grave violazione di legge determi-

nata da negligenza inescusabile») ci siamo già soffermati. Nella individuazione dei casi di colpa grave non ci si è discostati dal testo della Camera.

Piuttosto, occorre sottolineare come la tipizzazione delle ipotesi di colpa grave rappresenti una scelta metodologicamente corretta. In sede di Commissione, era stata pregiudizialmente sollevata la questione sulla stessa possibilità logico-giuridica di «tipicizzare» la colpa grave. È noto, infatti, come la legislazione attualmente vigente si limiti a parlare di «grado della colpa» (articolo 133 del codice penale) o anche, in alcune disposizioni, di colpa grave, senza tuttavia specificare gli indici alla stregua dei quali è possibile trovare un esatto criterio di graduazione tra i vari atteggiamenti colposi; con la conseguenza che, in difetto altresì di canoni puramente logici, l'individuazione dei casi di colpa grave è oggi affidata alla pressochè libera determinazione da parte del giudice.

Ma, se ciò è senz'altro vero alla stregua della attuale normativa; occorre tuttavia ribadire come non vi sia nessun ostacolo, logico o giuridico (nè secondo i principi generali dell'ordinamento, nè, tantomeno, dal punto di vista costituzionale), a che il legislatore, con una scelta squisitamente politica, indichi espressamente quali sono le situazioni costitutive, in un certo contesto normativo, di «colpa grave», vincolando quindi l'interprete a precisi parametri di giudizio. Il che - sia detto per inciso - comporta comunque un aumento di garanzia nei confronti del destinatario della norma.

L'articolo 3 prevede la seconda fattispecie che fonda l'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, quella di diniego di giustizia.

Rispetto al testo della Camera dei deputati bisogna segnalare anzitutto la previsione, accanto all'omissione e al ritardo, anche del «rifiuto» del magistrato al compimento di atti del suo ufficio.

Altra variante rispetto al testo della Camera è che si è espressamente disciplinato anche il caso in cui - come non di rado accade - il termine per il compimento dell'atto non sia affatto previsto; in tal caso si ha diniego di giustizia quando siano decorsi trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istan-

za volta ad ottenere il provvedimento, Evidente l'importanza di questa innovazione: dandosi infatti rilevanza, ai fini dell'integrazione della fattispecie di «denegata giustizia», a comportamenti (tranne il rifiuto) strutturalmente omisivi, la mancata previsione di un termine per l'adempimento avrebbe comportato la sostanziale vanificazione (quantomeno parziale) dell'articolo 3.

Molto opportuno è infine il principio stabilito dal comma 3 dell'articolo 3, che, per tutti i casi in cui l'omissione o il ritardo «senza giustificato motivo» concernono la libertà personale, riduce il termine per il compimento dell'atto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza, ovvero lo fa coincidere col giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale. Quando viceversa c'è rifiuto, l'illecito - com'è ovvio - si realizza immediatamente.

Strettamente collegato a questo principio è quello di un articolo, la cui definitiva collocazione (dopo l'articolo 3 o come articolo 16) si rimette all'Assemblea, in forza del quale è sostituito il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale. Il fatto che la nuova previsione dell'articolo 328, secondo comma, del codice penale, faccia espresso riferimento, ai fini dell'individuazione dell'omissione o del ritardo di atti d'ufficio da parte del magistrato, al decorso dei «termini previsti dalla legge perchè si configuri diniego di giustizia» giustificherebbe la posizione di quest'articolo immediatamente dopo l'articolo 3; tuttavia, contenendo esso una norma modificativa del codice penale, buona tecnica legislativa suggerisce, viceversa, di collocarlo in fine. Con questa previsione, la Commissione ha accolto le numerose sollecitazioni in ordine ad un non più differibile coordinamento tra la norma che definisce la fattispecie di diniego di giustizia (ed il correlativo meccanismo per la messa in mora del magistrato) e il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale.

L'articolo 4 definisce la competenza e i termini per l'esercizio dell'azione di risarcimento contro lo Stato, disponendo che essa possa essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione

o (il che rappresenta una novità rispetto al testo licenziato dalla Camera) gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento; se, viceversa, tali rimedi non sono previsti, l'azione può essere esercitata quando sono esauriti la fase o il grado del procedimento nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.

La ragione per cui si è scelta la posticipazione dell'esercizio dell'azione contro lo Stato all'esaurimento dei mezzi di impugnazione o degli altri rimedi o, in mancanza, della fase o grado del procedimento è duplice: da un lato, si è voluto evitare, attraverso la possibile proposizione di azioni di risarcimento meramente strumentali, la creazione di situazioni di incompatibilità, con conseguente astensione o ricasazione del magistrato; dall'altro, non si è voluto snaturare l'azione di risarcimento, non potendosi altrimenti escludere una sua utilizzazione a preferenza dei mezzi ordinari di impugnazione o dei rimedi previsti dalla legge.

Inoltre il comma 2 dell'articolo 4, stabilendo che la domanda di risarcimento deve essere proposta entro due anni «a pena di decadenza», ha voluto espressamente mettere in rilievo l'irrelevanza di fatti interruttivi.

Legittimato passivo per ciò che concerne l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato è il Presidente del Consiglio dei ministri. Si è preferita questa soluzione a quella che prevedeva come legittimato passivo il Ministro del tesoro, perchè vi può essere il caso che vittima del provvedimento o del comportamento ingiusto del magistrato sia proprio lo Stato-amministrazione, e, in particolare, lo stesso Ministero del tesoro; con la conseguenza che, in tal caso, il Ministro del tesoro avrebbe potuto teoricamente agire contro se stesso. La Presidenza del Consiglio ha, viceversa, sul piano amministrativo, la minore proiezione all'esterno; e quindi più difficilmente può essere soggetto passivo di atti o comportamenti ingiusti del magistrato.

L'articolo 5 disciplina il tema dell'ammissibilità della domanda di risarcimento. Senz'altro opportuna è la previsione di un «filtro» preliminare, affidato alla competenza della



stessa magistratura ordinaria, nei confronti di azioni di risarcimento di danni proposte senza il rispetto dei termini o delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, o che appaiano manifestamente infondate. Nel terzo comma si è opportunamente specificato che i mezzi di impugnativa (appello e cassazione) sono dati solo in caso di inammissibilità della domanda; lo Stato non può cioè appellare contro la decisione, che, viceversa, dichiara la domanda ammissibile.

Onde soddisfare l'esigenza di snellire il giudizio di ammissibilità rendendolo più celere, è stato regolato molto attentamente il sistema dei termini.

Si è ancora specificato che, in caso di decisione della corte d'appello o di cassazione che dichiara ammissibile la domanda (dopo che il soggetto che si assume danneggiato abbia ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità del tribunale), gli atti del procedimento sono rimessi al tribunale, che però decide in diversa composizione. Tale innovazione rispetto al testo della Camera si manifesta senz'altro molto opportuna, in quanto, costituendo oggetto del giudizio di ammissibilità la non manifesta infondatezza della questione, si finirebbe altrimenti per rinviare ad un giudice che, avendo già espresso la sua opinione, non potrebbe che agire con pregiudizi.

L'articolo 6 regola l'intervento del magistrato in giudizio. Si stabilisce espressamente che esso non può essere chiamato in causa, ma può volontariamente intervenire in qualsiasi stato e grado del procedimento ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile (intervento adesivo dipendente). È sembrato altresì opportuno elevare il termine entro cui il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento ad almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima udienza (anzichè 10, come nel testo della Camera).

Si è ribadita poi, nel comma 2, la soluzione, già adottata dalla Camera, per cui la sentenza pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa contro il magistrato di cui al successivo articolo 7. Si tratta senz'altro di una deroga rispetto ai principi generali; deroga, però, ad avviso della Commissione, giustificata.

Si consideri infatti come il magistrato interveniente potrebbe far valere le ragioni dello Stato, nel proprio interesse, puramente e semplicemente con riferimento all'esistenza o meno dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), trascurando, per contro, la questione, logicamente prioritaria, dell'esistenza di un rapporto causale tra il proprio provvedimento, atto o comportamento e il danno ingiusto lamentato dal privato; è evidente come, in questo caso, sarebbe per lui pregiudizievole un'efficacia di cosa giudicata della sentenza pronunciata contro lo Stato nel giudizio di rivalsa.

Si potrebbe tuttavia qui obiettare che il magistrato interveniente, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, effettuando una tale scelta avrebbe comunque l'onere di svilupparla secondo tutte le possibilità che la legge gli offre e secondo quelli che sono i comandi del proprio interesse.

Ciò che sembra tuttavia un ostacolo molto più grave alla soluzione della rilevanza vincolante o preclusiva della sentenza emessa contro lo Stato nei confronti del magistrato è (come si ricava dall'articolo 8) la misura della rivalsa. Tale misura, mentre ordinariamente non può superare una somma pari al terzo dello stipendio annuo, non trova viceversa alcun limite quando il fatto sia stato commesso con dolo. E allora, posto che la responsabilità dello Stato è dichiarata, indifferentemente, alla stregua della natura dolosa o gravemente colposa del comportamento, atto o provvedimento del magistrato, il giudice adito arresterà la sua indagine a ciò che costituisce, sotto il profilo dell'imputazione psicologica, il *minimum* di specie di colpevolezza indispensabile per la realizzazione della fattispecie di cui all'articolo 2. Se ci fosse l'efficacia di cosa giudicata della suddetta sentenza, lo Stato non potrebbe praticamente mai far valere il suo diritto ad una rivalsa illimitata, ove il fatto fosse stato viceversa in concreto realizzato con dolo, ma il giudice adito si fosse fermato all'accertamento della colpa grave. Esigere che già nel giudizio contro lo Stato si specifichi il criterio di imputazione soggettivo rispetto al comportamento del magistrato vorrebbe dire trasformare questo giudizio in un giudizio

immediato e diretto nei confronti dello stesso magistrato.

L'articolo 7 (concernente l'azione di rivalsa) sancisce l'esercitabilità di tale azione nei confronti del magistrato entrò un anno dal momento in cui è divenuta definitiva la responsabilità dello Stato tanto a titolo giudiziale che stragiudiziale. La Camera aveva fissato il *dies a quo* dall'avvenuto risarcimento da parte dello Stato; ma un risarcimento potrebbe anche mancare in concreto (ad esempio, per l'intervento di una transazione).

Il comma 2 limita la rivalsa nei confronti dei conciliatori e dei giudici popolari ai soli casi di dolo; si ritiene infatti che essi non posseggano quelle cognizioni di diritto e quella specializzazione in materia di fatto che possano fondare la responsabilità per colpa grave. Una diversa disciplina è stata, viceversa, introdotta (rispetto al testo della Camera) per i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali: oltre che per dolo, essi rispondono anche per colpa grave nelle ipotesi previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2. Infatti, si è ritenuto che questi cittadini estranei alla magistratura che concorrono alla formazione o formano organi giudiziari collegiali (si pensi ai membri laici del tribunale per i minorenni, della sezione di corte d'appello per i minorenni, o delle sezioni specializzate agrarie) sono comunque sempre degli esperti nelle materie su cui esercitano le funzioni giurisdizionali, onde, per le ipotesi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2, una loro irresponsabilità sarebbe stata ingiustificata. Non così, viceversa, per gli errori, anche macroscopici, commessi nell'interpretazione della legge, non trattandosi di giuristi professionisti.

Queste diversificazioni nel trattamento fra giudici togati e laici non comportano quindi, evidentemente, la violazione del principio costituzionale di uguaglianza: come univocamente stabilito dalla Corte costituzionale, infatti, l'uguaglianza di trattamento deve presupporre un'uguaglianza di *status* giuridico e, pertanto, una differenziazione iniziale giustifica una differenziazione nell'applicazione della responsabilità civile fra i giudici togati e quelli laici.

L'articolo 8, dopo aver attribuito al Presi-

dente del Consiglio dei ministri (e non al Ministro del tesoro, come nel testo approvato dalla Camera) la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di rivalsa, fissa, al comma 3, il limite della rivalsa stessa, che ordinariamente non può superare una somma pari al terzo dello stipendio annuo. Diversamente, tuttavia, da quando ritenuto a maggioranza dalla Camera, la Commissione giustizia ha ritenuto conveniente diversificare la misura della rivalsa, prevedendo la possibilità di un aumento fino alla metà rispetto alla somma di cui sopra qualora le azioni di rivalsa siano più d'una. Si è quindi adottato, in questo caso, un sistema che potrebbe essere definito di cumulo giuridico.

Si noti, infine, come nessun limite sia applicabile alla rivalsa qualora il fatto dannoso sia stato commesso con dolo.

All'articolo 9, che prevede l'azione disciplinare, si è accolto in pieno il sistema approvato dalla Camera, con una modifica puramente formale al comma 3, là dove si è specificato che non si applica nel giudizio disciplinare la disposizione di cui all'articolo 2 che «limita la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti»; con la conseguenza che, nel giudizio disciplinare, viene in considerazione anche la colpa cosiddetta lieve.

Con l'articolo 10 si è previsto un Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. La Commissione ha introdotto un comma 3, a mente del quale il Consiglio di Presidenza è costituito in Consiglio di disciplina con la partecipazione del Presidente della Corte dei conti, che lo presiede, e di tutti i suoi membri ad eccezione del Procuratore generale della Corte dei conti. L'inevitabilità di tale esclusione appare evidente, solo che si consideri come, essendo il Procuratore generale l'organo che promuove l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati della Corte dei conti, esso si sarebbe poi trovato, nello stesso tempo, a far parte, in quanto membro del Consiglio di Presidenza, dell'organo di giudizio.

Siccome la lettera *d*) del comma 2 prevede che del Consiglio di Presidenza facciano parte anche tre cittadini scelti tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con 15 anni di esercizio professionale, si è aggiunto un comma 4 che prevede, per questi, fattispecie di incompatibilità. Da notare

come si sia preferita una formula che non circoscriva le ipotesi di incompatibilità al puro e semplice esercizio di attività di patrocinio, perchè le attività professionali suscettibili di interferire con le funzioni della Corte dei conti sono di gran lunga superiori a quelle di mero patrocinio (si pensi alle consulenze, ai pareri *pro veritate*, eccetera).

Al comma 6, diversamente da quanto stabilito dalla Camera, si è preferito ridurre ad una soltanto la preferenza esprimibile da ciascun elettore. Essendo, infatti, estremamente ampia la varietà delle funzioni esercitate dalla Corte, l'adozione del criterio dell'unica preferenza consente, tendenzialmente, che tutti i magistrati preposti alle varie funzioni della Corte siano rappresentati.

Si è conservato l'ultimo comma, aggiungendovi tuttavia, rispetto al testo licenziato dalla Camera, che le norme ivi richiamate si applichino solo «in quanto compatibili». Si è viceversa soppresso il riferimento al n. 6 dell'articolo 13, secondo comma, della legge n. 186 del 1982, concernente le piante organiche.

Con l'articolo 11 si è abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1634, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691. Questa soluzione, che va oltre la competenza per i giudizi disciplinari, è stata preferita a quella più ossequiosa della *sedes materiae*, prima di tutto perchè l'articolo 10 è norma temporanea, limitata all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti; in secondo luogo, perchè, disciplinato nei modi e nelle forme di cui si è detto il Consiglio di Presidenza, è sembrato opportuno dotarlo di quei poteri che valgono a ribadire la democrazia dell'istituto.

All'articolo 12 si dispone la istituzione del Consiglio della Magistratura militare. Rispetto al testo approvato dalla Camera, di tale organo non fa parte il primo presidente della Corte di cassazione, bensì un presidente di sezione della Corte stessa; mentre è prevista la presenza di tre componenti laici scelti tra professori universitari ordinari di materie giuridiche e avvocati con 15 anni di esercizio professionale. In relazione a questi ultimi, il comma 3 enuncia, quali ipotesi di incompatibilità,

l'esercizio di attività professionale suscettibile di interferenza con le funzioni della magistratura militare e l'agire nell'interesse e per conto dell'amministrazione militare.

Di importanza fondamentale è l'articolo 13, concernente la responsabilità civile per i fatti costituenti reato. Questa norma sancisce, al di là di ogni possibilità di equivoco che poteva scaturire dalla dizione dell'articolo 55, primo comma, del codice di procedura civile, là dove faceva riferimento alle fattispecie di dolo e di concussione, la responsabilità senza diaframmi di sorta del magistrato in ordine ai danni derivanti dalla commissione di fatti costituenti reato.

L'articolo 14 enuncia il principio che le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione per gli errori giudiziari. La norma potrebbe sembrare superflua, ma così non è, potendo anche darsi casi di concorso formale tra l'azione di risarcimento e quella di riparazione.

L'articolo 15, concernente il gratuito patrocinio per i meno abbienti, non è stato modificato rispetto al testo approvato dalla Camera.

La Commissione ha viceversa soppresso l'articolo 15 del testo della Camera, che stabiliva esplicitamente l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Disposizione assolutamente superflua, posto il principio sancito dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale che, nella sua seconda parte, dispone l'abrogazione delle leggi incompatibili con quelle nuove e successive, oltre che nel caso in cui la nuova legge regoli l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

L'articolo 17 riproduce il dettato del testo della Camera in materia di copertura finanziaria.

L'articolo 18 fissa la data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 2 di questo articolo potrebbe sembrare - e di fatto lo è - superfluo, stante il principio della irretroattività della legge (articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale; naturalmente, si tratta di regola sancita a livello di legislazione ordinaria, il presidio costituzionale essendo costituito solo per le leggi penali). Ma poichè dubbi potrebbe-

ro sorgere in ordine a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma relativamente a procedimenti ancora in corso, è sembrato opportuno eliminare ogni possibilità di equivoco in ordine a una questione che, risolta con riferimento non alla commissione dei fatti illeciti, bensì alla perduranza dei procedimenti, avrebbe dato luogo ad una ipotesi del tutto iniqua di efficacia retroattiva: la legge si sarebbe applicata a casi in ordine ai quali non poteva fungere da regola per il comportamento posto in atto dal magistrato.

È opportuno adesso tornare all'articolo 1, che definisce l'area di applicabilità della presente legge «a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonchè agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria».

A questo proposito occorre anzitutto sottolineare come si sia preferito qualificare come «giudiziaria» (e non giurisdizionale) l'attività o la funzione in oggetto, posto che i magistrati del pubblico ministero non esercitano funzione giurisdizionale.

Il comma 2 di detto articolo, in forza del quale le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le loro funzioni in organi collegiali, ha sollevato approfondite ed ampie discussioni in ordine all'opportunità o addirittura alla necessità di compilare processo verbale con la menzione dell'eventuale motivato dissenso da parte di componenti del collegio rispetto a ciascuna delle questioni decise.

Le osservazioni proposte sono di tutto rispetto; senonchè, dato che la loro accettazione avrebbe richiesto una profonda modifica di due articoli assai importanti, l'articolo 473 del codice di procedura penale e l'articolo 276 del codice di procedura civile, la Commissione, a maggioranza, ha ritenuto più opportuno rinviare una tematica, che inevitabilmente incide su tutto lo snodarsi del processo deliberativo, all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e, per ciò che concerne il processo civile, a quelle norme che ne dovranno anticipare le modifiche più urgenti. Questo, a tacere delle difficoltà, invero superabili, che, si dice, solleverebbe la conservazione del plico

sigillato contenente la verbalizzazione della decisione.

Va ribadito però che la Commissione ha soprattutto tenuto conto della esigenza di inquadrare un'innovazione di tanto momento nella normativa concernente l'ordinamento processuale nel suo complesso o, perlomeno, nei suoi momenti essenziali.

Particolare attenzione è stata dedicata alle critiche secondo le quali la previsione della responsabilità dei membri del collegio darebbe vita a illegittimità costituzionale se non affiancata da una norma che preveda il processo verbale della deliberazione. Si è parlato di responsabilità oggettiva che ne conseguirebbe, ma il rilievo non appare pertinente posto che solo in materia penale è sancita la regola costituzionale della responsabilità personale; in diritto civile non solo vi sono ipotesi di responsabilità oggettiva, ma addirittura di responsabilità per fatto altrui (articolo 2049 del codice civile: responsabilità dei padroni e dei committenti); dove il tentativo di risalire alla cosiddetta *culpa in eligendo* appare puramente e semplicemente il frutto di quella tendenza a ricavare, e qui in termini puramente verbali, la regola dal concetto, e non il concetto dalla regola.

Più incisivo appare il rilievo alla stregua del quale si verificherebbe una ipotesi di disparità di trattamento tra il membro del collegio e il magistrato monocratico. Va detto però che le regole sul concorso di più persone nell'illecito, valide anche per i fatti illeciti civili, consentono di differenziare le singole posizioni. Come si ricava dallo stesso articolo 2055 del codice civile che, se dispone la regola della solidarietà della responsabilità, esige però che il fatto dannoso sia imputabile a più persone. E l'accertamento di questa imputazione a più persone non può essere compiuto e risolto se non attraverso regole e criteri di giudizio propri del concorso di più persone.

L'argomento, però, è degno della più attenta considerazione da parte degli onorevoli senatori, e dalla discussione ci si attende, come sempre, quel contributo che aiuti a convincere ma anche ad essere convinti.

Onorevoli colleghi, il disegno, che sottoponiamo alla vostra riflessione - e questo relatore si augura all'approvazione - è impron-

tato ad una linea di consapevole gradualità, che vuol tener conto che si tratta di passare da un regime di pressochè totale irresponsabilità ad altro e ben diverso. Il che vuol dire che pare opportuno non operare in maniera troppo brusca, estremizzando le fattispecie di responsabilità dei magistrati. Occorre tener conto dei profili generali di ordinamento e di quelli che ne saranno i prossimi sviluppi, senza anticipazioni che possono pregiudicare questi ultimi: insomma un passo avanti che

adegua la normativa alla volontà espressa attraverso la procedura referendaria.

È sulla base di queste considerazioni che la Commissione giustizia ha conferito al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 748 - con le modifiche proposte dalla Commissione stessa - proponendo altresì l'assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 434, 469, 483, 573, 628, 757, 758 e 766.

GALLO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,  
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MAZZOLA)

**Sui disegni di legge n. 434, 469, 483, 573, 628, 748, 757, 758**

19 gennaio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 748, esprime, a maggioranza, parere favorevole, per quanto di competenza.

La Commissione, in riferimento alle questioni di costituzionalità prospettate relativamente a taluni articoli del disegno di legge, ritiene, a maggioranza, corretta l'interpretazione dell'articolo 28 della Costituzione, in considerazione della particolare funzione spettante alla Magistratura, cui la Costituzione stessa garantisce una peculiare autonomia ed indipendenza, diverse da quelle proprie della Pubblica amministrazione; ritiene, altresì, a maggioranza, che non dia luogo a censura di costituzionalità la soluzione adottata dal disegno di legge per quanto attiene alla diversa forma di responsabilità di soggetti chiamati a svolgere funzioni giurisdizionali con diversa collocazione nell'ordinamento dello Stato (articolo 7, comma 2).

La Commissione, infine, non ha nulla da osservare in relazione agli altri disegni di legge.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore DELL'OSSO)

**Sui disegni di legge nn. 748, 434, 469, 483, 573, 628, 757, 758, 766**

27 gennaio 1988

La Commissione, esaminati i disegni di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole al disegno di legge n. 748, già approvato dalla Camera dei deputati. In ordine a tale provvedimento si fa tuttavia presente che, a giudizio del rappresentante del Tesoro, sarebbe opportuna una quantificazione degli oneri afferenti ai singoli aspetti considerati nel predetto provvedimento (patrocinio civile e penale, riparazione dell'errore giudiziario, risarcimento del danno), sia pure in via presuntiva e con riferimento al triennio 1988-1990.

**DISEGNO DI LEGGE n. 748**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, indipendentemente dalle funzioni esercitate, a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

3. Nelle disposizioni che seguono il termine «magistrato» comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.

## Art. 2.

*(Responsabilità per dolo o colpa grave)*

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. La domanda è proponibile soltanto quando siano stati esperiti i mezzi di impugnazione ordinari se previsti, ovvero, se questi non sono previsti, quando sono esauriti la fase o il grado del giudizio nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.

3. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

## Art. 2.

*(Responsabilità per dolo o colpa grave)*

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

**Soppresso**

*(inserito, in un testo modificato, come comma 2 dell'articolo 4)*

2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto.



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. Costituiscono colpa grave:

- a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
- b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

Art. 3.

*(Risarcimento del danno per diniego di giustizia)*

1. Costituisce diniego di giustizia l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge, se previsto, per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria.

2. Il termine può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio, ma non può superare i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il capo dell'ufficio, con ordinanza motivata, può aumentare fino al doppio il termine di cui sopra.

3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni a decorrere dal deposito dell'istanza o dal giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano del tutto incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico.*

Art. 3.

*(Diniego di giustizia)*

1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con decreto motivato, può aumentare fino al doppio il termine di cui sopra.

3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Competenza e termini)

1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

2. L'azione deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono:

a) dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio;

b) dalla data di esaurimento della fase o del grado nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2.

3. Nel caso indicato alla lettera b) del comma 2, l'azione può essere esercitata a decorrere dal terzo anno dalla data del fatto se in tale termine non si è conclusa la fase o il grado.

4. Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.

5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

(Competenza e termini)

1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Competente è il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. Per determinare il distretto della corte d'appello più vicino si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 879.

2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando siano esauriti la fase o il grado del procedimento nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni.

3. L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto se in tale termine non si è conclusa la fase o il grado in cui il fatto stesso si è verificato.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

(Ammissibilità della domanda)

1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 2.

2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere senza ritardo.

3. La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini e le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile innanzi alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato. Contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione.

5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie, la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

(Ammissibilità della domanda)

1. *Identico.*

2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro trenta giorni.

3. *Identico.*

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile innanzi alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato entro trenta giorni. Contro il decreto di inammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso alla Corte di cassazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Il ricorso deve essere notificato all'altra parte e deve essere depositato, unitamente al fascicolo di parte, nei successivi cinque giorni nella cancelleria della Corte. Il resistente deve costituirsi nei successivi cinque giorni depositando il proprio fascicolo nella cancelleria della Corte di cassazione, la quale decide entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti al tribunale, che decide in diversa composizione. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

*(Intervento del magistrato nel giudizio)*

1. Il magistrato il cui provvedimento o comportamento lesivo è dedotto in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il giudice deve dargli comunicazione del procedimento almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima udienza.

2. La sentenza pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa di cui all'articolo 7, nè nel procedimento disciplinare.

3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto come teste nè nel giudizio di ammissibilità, nè nel giudizio contro lo Stato.

Art. 7.

*(Azione di rivalsa)*

1. Lo Stato entro un anno dall'avvenuto risarcimento esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

2. I giudici conciliatori, i giudici popolari nonchè i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono soltanto in caso di dolo.

Art. 8.

*(Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa)*

1. L'azione è promossa dal Ministro del tesoro.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

*(Intervento del magistrato nel giudizio)*

1. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 7.

*(Azione di rivalsa)*

1. Lo Stato, entro un anno dal momento in cui è divenuta definitiva la sua responsabilità in base a titolo giudiziale o stragiudiziale, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

2. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 2.

Art. 8.

*(Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa)*

1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. L'azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

3. La misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare una somma pari al terzo dello stipendio annuo, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile. Tale limite non si applica quando il fatto dannoso sia stato commesso con dolo.

4. Per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o un reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale netto del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa, anche se proposta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio o del reddito annuo, al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile.

Art. 9.

(Azione disciplinare)

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi esercitano l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. *Identico.*

3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo dello stipendio annuo, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile. Se la rivalsa è richiesta con più azioni la misura di essa è aumentata fino alla metà rispetto alla somma di cui sopra. Tali limiti non si applicano quando il fatto dannoso sia stato commesso con dolo.

4. Per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare il terzo dello stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o un reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale netto del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa non può superare il terzo dello stipendio o del reddito annuo, al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile. Se la rivalsa è richiesta con più azioni la misura di essa è aumentata fino alla metà rispetto alle somme di cui sopra. Tali limiti non si applicano quando il fatto dannoso sia stato commesso con dolo.

Art. 9.

(Azione disciplinare)

1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.

2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.

3. La disposizione di cui all'articolo 2 che limita la colpa grave non si applica nel giudizio disciplinare.

Art. 10.

*(Competenza per i giudizi disciplinari nei confronti dei magistrati della Corte dei conti)*

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti ad essi attinenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata ad un Consiglio composto:

- a) dal presidente della Corte dei conti che lo presiede;
- b) dal procuratore generale della Corte dei conti;
- c) dal presidente di sezione più anziano;
- d) da tre cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;

e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. *Identico.*

3. La disposizione di cui all'articolo 2 che limita la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti non si applica nel giudizio disciplinare.

Art. 10.

*(Consiglio di presidenza della Corte dei conti)*

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata al Consiglio di presidenza.

2. Il Consiglio di presidenza è composto:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica;*

e) *identica.*

3. Il Consiglio di presidenza è costituito in consiglio disciplinare con la partecipazione del presidente della Corte dei conti, che lo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera *e*) del comma 1 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.

3. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore a due. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

4. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

5. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

6. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma si applicano le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 6), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

#### Art. 11.

(Consiglio della magistratura militare)

1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui all'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

presiede, e di tutti i suoi membri tranne il procuratore generale della Corte dei conti.

4. I cittadini di cui alla lettera *d*) del comma 2 non possono esercitare alcuna attività suscettibile d'interferire con le funzioni della Corte dei conti.

5. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera *e*) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.

6. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

#### Art. 11.

(Abolizione del rapporto informativo per i referendari e primi referendari della Corte dei conti)

1. È abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

#### Art. 12.

(Consiglio della magistratura militare)

1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Il Consiglio è composto:

a) dal primo presidente della Corte di cassazione;

b) dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, con le funzioni di vice presidente;

c) da quattro componenti eletti dai magistrati militari, di cui un magistrato militare di cassazione;

d) da quattro componenti scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere tra professori universitari ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio.

3. Il presidente viene eletto tra i membri di cui alla lettera d) del comma 2.

4. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituito al Ministro di grazia e giustizia il Ministro della difesa.

5. Alla elezione dei componenti di cui al comma 2, lettera c), partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati militari con voto diretto, personale e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le disposizioni concernenti l'ufficio di segreteria, il procedimento elettorale per i componenti elettivi e quelle di attuazione per il funzionamento del Consiglio.

#### Art. 12.

(Responsabilità civile  
per fatti costituenti reato)

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano quando il fatto dannoso

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. *Identico:*

a) da un presidente di sezione della Corte di cassazione nominato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) da tre componenti scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere tra professori universitari ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio professionale.

3. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare, nè possono agire nell'interesse e per conto dell'amministrazione militare.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

#### Art. 13.

(Responsabilità civile  
per fatti costituenti reato)

1. Chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

costituisca reato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

Art. 13.

*(Riparazione per errori giudiziari)*

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto all'equa riparazione, prevista dalle norme vigenti, a favore delle vittime di errori giudiziari.

Art. 14.

*(Patrocinio gratuito per i meno abbienti)*

1. Chi ha un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata inferiore a lire dieci milioni, ovvero non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato per l'esercizio dell'azione civile a' sensi della presente legge.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.

2. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

Art. 14.

*(Riparazione per errori giudiziari)*

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione, prevista dalle norme vigenti, a favore delle vittime di errori giudiziari.

Art. 15.

*(Patrocinio gratuito per i meno abbienti)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

*(Abrogazione delle disposizioni incompatibili e deroga a disposizioni vigenti)*

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. La presente legge deroga alle norme contenute nell'articolo 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, limitatamente alla responsabilità a titolo di rivalsa.

Art. 16.

*(Misure finanziarie)*

1. Agli oneri conseguenti dall'attuazione dell'articolo 14 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'esercizio 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito».

2. Gli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire «per memoria» nello stato di previsione del Ministero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16.

*(Modifica dell'articolo 328 del codice penale)*

Il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se il pubblico ufficiale è un magistrato vi è omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perchè si configuri diniego di giustizia».

**Soppresso.**

Art. 17.

*(Misure finanziarie)*

1. Agli oneri conseguenti all'attuazione dell'articolo 15 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'esercizio 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito».

2. *Identico.*

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore l'8 aprile 1988.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 7, anteriormente alla sua entrata in vigore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

Art. 18.

(*Entrata in vigore*)

1. *Identico.*

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 434)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PECCHIOLI ED ALTRI

**Art. 1.***(Diritto all'integrale riparazione del danno)*

1. Ha diritto all'integrale riparazione chiunque ha subito un danno ingiusto:

- a) a causa di un fatto costituente reato commesso da un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) a causa di provvedimenti o atti giudiziari dolosi o abnormi;
- c) per diniego di giustizia.

**Art. 2.***(Responsabilità civile da reato)*

1. Chiunque ha subito un danno ingiusto a causa di un fatto costituente reato, commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, può esercitare l'azione civile per la riparazione nei confronti del magistrato o dello Stato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

2. Il danneggiato può costituirsi parte civile nel processo penale.

3. Lo Stato agisce in via di regresso nei confronti del magistrato condannato per la ripetizione delle somme erogate a titolo di riparazione.

**Art. 3.***(Provvedimenti abnormi)*

1. Agli effetti della presente legge costituiscono provvedimenti abnormi:

- a) l'applicazione di una legge non vigente;
- b) la grave, evidente ed indiscutibile disapplicazione di una legge vigente;
- c) un provvedimento non riconducibile ad alcuna norma di legge;

d) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale del tutto privo di motivazione, nonché di ogni altro provvedimento del tutto privo di motivazione quando questa è richiesta dalla legge;

e) un provvedimento fondato sull'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

f) un provvedimento fondato sulla negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontestabilmente dagli atti del procedimento.

2. Non può comunque dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione delle norme e di ricostruzione logica o di valutazione critica del fatto o della prova.

**Art. 4.***(Diniego di giustizia)*

1. Agli effetti della presente legge costituisce diniego di giustizia l'omissione o il ritardo nel compimento di atti giurisdizionali quando:

a) la legge fissa al giudice un termine per il compimento dell'atto;

b) la parte, dopo la scadenza del termine, ha presentato istanza al giudice per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito dell'istanza in cancelleria.

2. Costituisce inoltre diniego di giustizia l'indebito rifiuto di atti o provvedimenti giurisdizionali dovuti.

**Art. 5.***(Modalità dell'esercizio dell'azione)*

1. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 1 l'azione è proposta nei confronti dello Stato.

2. L'azione non può essere esercitata prima che siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione avverso il provvedimento o l'atto che ha causato il danno e comunque prima dell'esaurimento della fase processuale nella quale il provvedimento o l'atto è stato posto in essere.

3. Se il provvedimento o l'atto è stato posto in essere nel procedimento pretorile, l'azione non può essere esercitata prima che siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione e sinchè il procedimento pende innanzi al pretore.

4. L'azione deve essere esercitata entro un anno dalla definizione del procedimento nel corso del quale il provvedimento o l'atto è stato emesso.

5. Le condizioni indicate nei commi precedenti devono essere osservate a pena di decadenza.

#### Art. 6.

##### *(Ammissibilità della domanda)*

1. Il giudice adito, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'eventuale inammissibilità della domanda.

2. La deliberazione è adottata subito dopo la prima udienza.

3. Nel procedimento davanti al tribunale, il giudice istruttore, dopo la prima udienza, riferisce al collegio in camera di consiglio.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile davanti al giudice d'appello, che pronunzia anch'esso in camera di consiglio con decreto motivato.

5. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 5, è inammissibile la domanda manifestamente infondata.

6. Il giudice, se non emette il decreto di inammissibilità della domanda, trasmette copia di quest'ultima al procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Ministro di grazia e giustizia se l'azione riguarda atti o provvedimenti emessi da un magistrato ordinario e, negli altri casi, al titolare dell'azione disciplinare; dà quindi disposizioni per l'ulteriore corso del processo.

7. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per la magistratura ordinaria e gli altri titolari dell'azione disciplinare negli altri casi, ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, sono tenuti a dare immediatamente inizio all'azione disciplinare.

8. La decisione disciplinare non ha effetto nel giudizio di cui al presente articolo.

#### Art. 7.

##### *(Intervento nel giudizio contro lo Stato)*

1. Il magistrato interessato può intervenire nel giudizio per sostenere in via adesiva le ragioni dello Stato. A tal fine il giudice innanzi al quale pende il giudizio per la riparazione dispone, nella prima udienza, che ne sia data notizia al magistrato che ha emesso l'atto o il provvedimento.

2. È escluso in ogni caso l'intervento su istanza di parte o per ordine del giudice.

3. La decisione non fa stato nel giudizio disciplinare nè nel giudizio di regresso.

#### Art. 8.

##### *(Testimonianza della persona danneggiata nel procedimento disciplinare)*

1. Nel procedimento disciplinare iniziato a norma del comma 7 dell'articolo 6 deve essere sentita la persona che si ritiene danneggiata.

#### Art. 9.

##### *(Azione di regresso)*

1. A seguito della riparazione del danno ai sensi dell'articolo 5, nei confronti del magistrato che ha cagionato un danno ingiusto con dolo, ovvero con atti o provvedimenti abnormi determinati da colpa grave, ovvero con comportamenti costituenti diniego di giustizia ai sensi dell'articolo 4, e che per tali fatti è stato condannato in sede disciplinare, lo Stato agisce in via di regresso per un ammontare non superiore ad un terzo dello stipendio annuo al netto delle trattenute fiscali.

2. L'azione di regresso è esercitata obbligatoriamente dal Ministro del tesoro, dinanzi al giudice civile.

3. Nel determinare l'ammontare della somma dovuta, il giudice competente deve tener conto, oltre che dell'entità del danno, del grado della colpa e di ogni altra circostanza rilevante.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano anche nel caso di responsabilità civile da reato.

## Art. 10.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai magistrati ordinari, compresi i magistrati della giustizia amministrativa e contabile, ed a quelli delle giurisdizioni speciali.

2. Nei confronti degli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, l'azione di regresso è esercitata a seguito della riparazione del danno, ai sensi dell'articolo 5, sempre che abbiano cagionato danno ingiusto con dolo, ovvero con atti o provvedimenti abnormi determinati da colpa grave, ovvero con comportamenti costituenti diniego di giustizia ai sensi dell'articolo 4, per un ammontare non superiore a quello corrispondente ad un terzo dello stipendio iniziale, al netto delle trattenute fiscali, dei magistrati di tribunale, ovvero al terzo dello stipendio effettivamente percepito o del reddito da lavoro autonomo, al netto delle trattenute fiscali, e per il minimo di un anno, se inferiore.

## Art. 11.

(Competenza per territorio)

1. I procedimenti per il risarcimento del danno e per l'azione di rivalsa sono di competenza del giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, salvo che in detto distretto il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tal caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.

## Art. 12.

(Abrogazione delle disposizioni incompatibili)

1. Sono abrogati gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile.

## Art. 13.

(Patrocinio gratuito per i meno abbienti)

1. Chi ha un reddito effettivo annuo inferiore a lire 10 milioni ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

3. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'Istat per l'anno precedente.

## Art. 14.

(Oneri di spesa)

1. Agli oneri previsti dall'articolo 13 della presente legge stimati a partire dall'esercizio 1988 in lire 2.000 milioni si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla rubrica «Ministero di grazia e giustizia», voce «Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito».

2. Agli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, considerati spesa obbligatoria, si fa fronte con uno stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Alla dotazione del relativo capitolo si provvede con prelevamento dal capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 469)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COVI ED ALTRI

## Art. 1.

*(Risarcimento del danno conseguente a reato)*

1. Chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato.

2. Il risarcimento può essere chiesto proponendo azione civile dopo la sentenza, salvo il diritto di costituirsi parte civile nel processo penale.

3. Se la condanna al risarcimento è pronunciata nei suoi confronti, lo Stato può promuovere azione civile contro il magistrato per ripetere l'intero importo della somma erogata.

4. Il diritto al risarcimento nei confronti dello Stato sussiste anche quando è pronunciata sentenza di assoluzione o di proscioglimento del magistrato per motivi che non escludono l'esistenza del fatto colposo.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche se il fatto è commesso da estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

## Art. 2.

*(Risarcimento del danno per provvedimenti giudiziari abnormi)*

1. Chi, per effetto di un provvedimento giudiziario abnorme, ha subito un danno ingiusto, non riparabile con i mezzi di impugnazione, ha diritto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Costituiscono provvedimenti giudiziari abnormi:

a) l'emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale senza motivazione quando questa è richiesta dalla legge;

b) la grave, manifesta e ingiustificabile violazione di legge;

c) un travisamento dei fatti consistente nell'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o nella negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento e sempre che l'una o l'altra sia stata rilevante sul contenuto del provvedimento.

3. In ogni caso non può dar luogo a responsabilità per danno l'attività di interpretazione del diritto e di ricostruzione o valutazione del fatto.

## Art. 3.

*(Risarcimento del danno per diniego di giustizia)*

1. Chi, per effetto di omissione o ritardo del magistrato nel compimento di atti d'ufficio, ha subito un danno ingiusto, ha diritto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Il diritto al risarcimento sussiste quando, trascorso il termine previsto dalla legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza al giudice per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito dell'istanza in cancelleria. Per gravi motivi il termine può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato e su richiesta del magistrato, ma non può comunque superare tre mesi dalla data di deposito dell'istanza in cancelleria.

## Art. 4.

*(Intervento del magistrato nel giudizio per il risarcimento)*

1. Il magistrato interessato può intervenire nel giudizio per sostenere in via adesiva le ragioni dello Stato. A tal fine il giudice, innanzi al quale pende il giudizio per il risarcimento, dispone, nella prima udienza, che ne sia data notizia al magistrato cui viene addebitato il comportamento lesivo.

2. È escluso in ogni caso l'intervento su istanza di parte o per ordine del giudice.

3. La decisione non fa stato nel giudizio disciplinare.

Art. 5.

*(Comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare)*

1. Il giudice adito può dichiarare inammissibile l'azione di rivalsa anche in relazione all'ambito del regime di responsabilità di cui all'articolo 2. Il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato, soggetto a reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

2. All'esito dell'accertamento di cui al comma 1, il giudice comunica al titolare dell'azione disciplinare copia dell'atto di citazione e del provvedimento che dichiara ammissibile l'azione.

3. L'azione disciplinare, se non sia stata già iniziata, è promossa dall'autorità competente secondo le leggi vigenti entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 2.

Art. 6.

*(Proponibilità dell'azione di risarcimento)*

1. Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, l'azione non può essere proposta fino a che sia pendente il giudizio nel corso del quale il fatto si è verificato. La proposizione anteriore determina la estinzione dal diritto.

2. L'azione deve essere esercitata nel termine perentorio di un anno dalla definizione del giudizio nel corso del quale il fatto si è verificato.

3. Se la domanda è respinta e ricorre l'ipotesi prevista nell'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, il soccombente è condannato, oltre che alle spese e al risarcimento dei danni, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una pena pecuniaria di ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 8, comma 1.

Art. 7.

*(Competenza per territorio)*

1. Competente per l'azione è il tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'appello del distretto più vicino, in cui è compreso il giudice che sarebbe competente per territorio e per valore secondo le norme ordinarie, salvo che in detto ufficio o nell'ambito del relativo circondario ovvero in quello che sarebbe competente per il procedimento in grado di appello, il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte del distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto o sia venuto nel frattempo ad esercitare le sue funzioni.

Art. 8.

*(Diritto di rivalsa)*

1. Effettuato il risarcimento da parte dello Stato, il magistrato che, con atti o comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, ha cagionato il danno ingiusto e che per tali fatti è stato condannato in sede disciplinare, è tenuto al pagamento, a titolo di rivalsa, di una somma pari ad un terzo della somma erogata dallo Stato, entro il limite massimo di un terzo dello stipendio annuo al netto delle trattenute fiscali.

2. La sanzione di cui al comma 1 è riscossa secondo le modalità e con le garanzie previste dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta e di concerto, rispettivamente, del Ministro di grazia e giustizia, del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro saranno stabilite le modalità per la emissione dell'ordine di pagamento.

Art. 9.

*(Ambito del regime di responsabilità)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai magistrati ordinari, compresi i



magistrati del pubblico ministero e ai magistrati della giustizia amministrativa e contabile.

Art. 10.

*(Riparazione per errori giudiziari e ingiusta detenzione)*

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto all'equa riparazione, prevista dalle norme vigenti, a favore delle vittime di errori giudiziari o di ingiusta detenzione.

Art. 11.

*(Abrogazione delle disposizioni incompatibili e deroga a disposizioni vigenti)*

1. Sono abrogati gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, l'articolo 328,

secondo comma, del codice penale nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 12.

*(Clausola finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno 1987 ed in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore (istituzione del giudice di pace)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 483)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ACONE ED ALTRI

## Art. 1.

*(Risarcimento del danno conseguente a reato)*

1. Chi ha subito un danno ingiusto, in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato.

2. Il risarcimento può essere chiesto proponendo azione civile dopo la sentenza, salvo il diritto di costituirsi parte civile nel processo penale.

3. Se la condanna al risarcimento è pronunciata nei suoi confronti, lo Stato può promuovere azione civile contro il magistrato per ripetere l'intero importo della somma erogata.

4. Il diritto al risarcimento nei confronti dello Stato sussiste anche quando è pronunciata sentenza di assoluzione o di proscioglimento per motivi che non escludono l'esistenza del fatto e la colpa del magistrato.

5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche se il fatto è commesso da estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

## Art. 2.

*(Risarcimento del danno per dolo o colpa grave)*

1. Chi, per effetto di un provvedimento giudiziario o di un comportamento posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni con dolo o colpa grave, ha subito un danno ingiusto, non più riparabile con i mezzi ordinari di impugnazione, ha diritto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Costituiscono colpa grave:

a) la evidente, ingiustificabile e grave violazione di legge;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del

procedimento ovvero la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento e sempre che l'una o l'altra sia stata rilevante sul contenuto del provvedimento.

## Art. 3.

*(Risarcimento del danno per diniego di giustizia)*

1. Chi, per effetto di omissione o ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio, ha subito un danno ingiusto, ha diritto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Il diritto al risarcimento sussiste quando, trascorso il termine previsto dalla legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza al magistrato e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Per gravi motivi il termine può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato e su richiesta del magistrato, ma non può comunque superare sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza in cancelleria.

## Art. 4.

*(Proponibilità dell'azione di risarcimento)*

1. L'azione di risarcimento del danno nei casi previsti dall'articolo 2 non può essere proposta fino a quando la parte può esperire i mezzi ordinari di impugnazione e gli altri rimedi impugnatori dei provvedimenti cautelari e sommari, ovvero fino a quando sia ancora possibile la modifica e la revoca di questi ultimi.

2. L'azione di risarcimento del danno nei casi previsti dall'articolo 3 non può essere proposta fino a quando non sia scaduto il termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria della istanza ovvero, in caso di proroga, il termine concesso dal dirigente dell'ufficio.

3. L'azione deve essere esercitata nel termine di un anno dal giorno in cui è diventata proponibile.

## Art. 5.

*(Comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare)*

1. Nella prima udienza il giudice competente per l'azione di risarcimento comunica al titolare dell'azione disciplinare copia dell'atto di citazione.

2. I fatti di cui agli articoli 2 e 3 costituiscono illeciti disciplinari.

## Art. 6.

*(Litisconsorzio necessario)*

1. Il magistrato interessato deve partecipare al giudizio di risarcimento proposto nei confronti dello Stato.

2. La decisione non fa stato nel giudizio disciplinare; essa è però vincolante per quanto attiene all'accertamento del fatto ed alla quantificazione del danno in relazione all'azione di rivalsa di cui all'articolo 7.

## Art. 7.

*(Azione di rivalsa)*

1. Effettuato il risarcimento da parte dello Stato, il magistrato che, con atti o comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, ha cagionato il danno ingiusto e che per tali fatti è stato condannato in sede disciplinare, è tenuto al pagamento di una sanzione a contenuto risarcitorio pari al 50 per cento della somma erogata dallo Stato, entro il limite massimo di un terzo dello stipendio annuo al netto delle trattenute fiscali.

2. La sanzione di cui al comma 1 è riscossa secondo le modalità e con le garanzie previste dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta e di concerto, rispettivamente, del Ministro di grazia e giustizia, del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità per la emissione dell'ordine di pagamento.

## Art. 8.

*(Ambito del regime di responsabilità)*

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai magistrati ordinari, compresi i

magistrati del pubblico ministero, ai magistrati della giustizia amministrativa e contabile e a quelli delle giurisdizioni speciali, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giurisdizionale.

## Art. 9.

*(Deliberazione del giudice collegiale)*

1. Il primo comma dell'articolo 276 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio e, a cura del presidente, viene conservata in plico sigillato da aprire solo in caso di azione di responsabilità e da distruggere una volta decorsi i termini per la proposizione di questa azione. Alla deliberazione possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione».

2. Al quinto comma dell'articolo 473 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo:

«La decisione, a cura del presidente, viene conservata in plico sigillato da aprire solo in caso di azione di responsabilità e da distruggere una volta decorsi i termini per la proposizione di questa azione».

## Art. 10.

*(Clausola finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario (istituzione del giudice di pace)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 11.

*(Abrogazione delle disposizioni incompatibili  
e deroga a disposizioni vigenti)*

1. Sono abrogati gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, l'articolo 328, secondo comma, del codice penale nonchè

ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. La presente legge deroga alle norme contenute nell'articolo 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, limitatamente alla responsabilità contabile dei magistrati o a titolo di rivalsa.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 573)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ONORATO ED ALTRI

## Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai magistrati ordinari, compresi quelli del pubblico ministero, ai magistrati della giustizia amministrativa e contabile, a quelli delle giurisdizioni speciali, nonché ai membri non togati degli organi giurisdizionali.

2. Nelle disposizioni che seguono tutti i soggetti specificati nel comma 1 sono indicati col termine «magistrati».

## Art. 2.

*(Responsabilità dello Stato per l'esercizio della funzione giurisdizionale)*

1. Chiunque subisce un danno ingiusto in conseguenza dell'esercizio della funzione giurisdizionale ha azione diretta contro lo Stato per il risarcimento, quando il danno sia conseguenza di una violazione di legge o di un travisamento del fatto grave, evidente e indiscutibile, ed esso non sia riparabile o comunque non sia stato riparato attraverso i mezzi di impugnazione processuale previsti dall'ordinamento.

2. È danno ingiusto, agli effetti previsti dal comma 1, qualsiasi lesione dei diritti soggettivi che sia causata dall'esercizio della funzione giurisdizionale.

3. Costituisce in ogni caso grave, evidente e indiscutibile violazione di legge o travisamento del fatto:

a) l'applicazione di una legge non vigente, ovvero la disapplicazione di una legge vigente;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento, ovvero la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontestabilmente dagli atti del procedimento.

4. Agli effetti della presente norma, non può tuttavia dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione delle norme e quella di accertamento dei fatti e di valutazione delle prove.

## Art. 3.

*(Responsabilità civile del magistrato per l'esercizio della funzione giurisdizionale)*

1. Chiunque subisce un danno ingiusto in conseguenza dell'esercizio della funzione giurisdizionale ha parimenti azione diretta per il risarcimento contro il magistrato, quando il danno deriva:

a) da un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;

b) da un atto o fatto giudiziario doloso commesso dal magistrato;

c) da diniego di giustizia imputabile al magistrato.

2. Agli effetti della presente legge costituisce diniego di giustizia l'omissione o il ritardo nel compimento di atti o provvedimenti della giurisdizione quando:

a) la legge fissa un termine per il compimento dell'atto o del provvedimento;

b) la parte, dopo la scadenza del termine, ha presentato istanza al magistrato per ottenere il provvedimento e il magistrato, senza giustificato motivo, ha lasciato inutilmente decorrere trenta giorni dal deposito dell'istanza in cancelleria.

3. In casi eccezionali e per gravi motivi il termine può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio con provvedimento motivato, su richiesta del magistrato; ma la proroga non può comunque superare tre mesi dalla data del deposito dell'istanza.

## Art. 4.

*(Termini e condizioni dell'azione)*

1. L'azione civile per il risarcimento del danno prevista negli articoli 2 e 3 non può essere esercitata prima che siano stati esperiti

tutti i mezzi di impugnazione avverso il provvedimento o l'atto che ha causato il danno e comunque prima che sia esaurito il grado del giudizio nel quale il fatto dannoso è stato commesso.

2. L'azione deve essere esercitata a pena di decadenza entro un anno dalla definizione del procedimento nel corso del quale il fatto dannoso è stato commesso. Nell'ipotesi di reato prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), il termine di decadenza decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale.

3. In ogni caso il danneggiato può costituirsi parte civile nel processo penale pendente contro il magistrato.

#### Art. 5.

*(Competenza per territorio)*

1. Le cause relative al risarcimento del danno di cui agli articoli 2 e 3 sono di competenza del giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino rispetto a quello ove è compreso il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

2. Tuttavia, se il magistrato interessato alla causa sia venuto ad esercitare le funzioni nel distretto individuato ai sensi del comma precedente, in tal caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del danno o le esercita al momento della causa.

#### Art. 6.

*(Ammissibilità della domanda)*

1. Il giudice adito, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'eventuale inammissibilità della domanda.

2. La deliberazione è adottata immediatamente dopo la prima udienza. A tal fine, nel procedimento davanti al tribunale, il giudice istruttore dopo la prima udienza riferisce al collegio in camera di consiglio.

3. La domanda è inammissibile quando non

sono stati rispettati i termini e le condizioni di cui all'articolo 4, o quando essa è manifestamente infondata.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato impugnabile davanti al giudice d'appello, che pronuncia anch'esso in camera di consiglio con decreto motivato.

5. Col decreto che dichiara l'inammissibilità il giudice, su istanza di parte, condanna l'attore che ha agito con malafede o colpa grave, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida d'ufficio a norma dell'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile.

#### Art. 7.

*(Intervento del magistrato nel giudizio contro lo Stato)*

1. Nelle cause previste dall'articolo 2 il magistrato interessato può intervenire nel giudizio per sostenere in via adesiva le ragioni dello Stato. A tal fine il giudice innanzi al quale pende il processo dispone alla prima udienza successiva al giudizio di ammissibilità, che ne sia data notizia al magistrato che ha emesso l'atto o il provvedimento.

2. È escluso in ogni caso l'intervento su istanza di parte o per ordine del giudice.

#### Art. 8.

*(Responsabilità patrimoniale amministrativa dei magistrati)*

1. Nei casi previsti dall'articolo 3 i magistrati sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per i danni che siano derivati allo Stato dal loro comportamento.

2. In quanto compatibili si applicano le norme degli articoli 82 e 83, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè dell'articolo 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

#### Art. 9.

*(Responsabilità disciplinare accessoria)*

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, quando non è emesso il decreto di inammissibilità di

cui all'articolo 6, e in ogni caso in cui è promossa azione per il risarcimento di danni conseguenti all'esercizio della giurisdizione in cui possa ravvisarsi una colpa del magistrato, il giudice del processo civile fa rapporto ai titolari dell'azione disciplinare.

2. Qualora dall'illecito disciplinare del magistrato derivi un danno ingiusto per una delle parti del processo, in caso di condanna il giudice disciplinare, valutato il grado della colpa e la gravità del danno, oltre la sanzione disciplinare principale, irroga in via accessoria la riduzione sino a un terzo dello stipendio mensile del magistrato per la durata massima di un anno.

3. Nel processo disciplinare deve essere sentita come teste la parte danneggiata.

#### Art. 10.

*(Riparazione per atti giudiziari)*

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla equa riparazione prevista dalle norme vigenti a favore delle vittime di errori giudiziari o di ingiusta detenzione.

#### Art. 11.

*(Abrogazione delle disposizioni incompatibili)*

1. Sono abrogati gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

#### Art. 12.

*(Patrocinio gratuito per i non abbienti)*

1. Chi ha un reddito effettivo annuo inferiore a lire dieci milioni ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'Istat per l'anno precedente.

#### Art. 13.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri previsti dall'articolo 12 della presente legge stimati a partire dall'esercizio 1988 in lire 2.000 milioni si fa fronte con corrispondente riduzione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla rubrica Ministero di grazia e giustizia, alla voce «Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito».

2. Agli altri oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, considerati spesa obbligatoria, si fa fronte con uno stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Alla dotazione del relativo capitolo si provvede con prelevamento dal capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

#### Art. 14.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 628)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FILETTI ED ALTRI

**Art. 1.***(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i magistrati facenti parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, compresi i magistrati del pubblico ministero, della giustizia militare, amministrativa e contabile e a coloro che, estranei alla pubblica Amministrazione, partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali ai sensi dell'articolo 102 della Costituzione.

**Art. 2.***(Responsabilità civile da reato)*

1. Chi ha subito un danno ingiusto in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto all'integrale risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato.

2. Salvo il diritto di costituirsi parte civile nel processo penale, il risarcimento può essere chiesto proponendo azione civile dopo la sentenza penale definitiva.

3. Se la condanna al risarcimento è pronunciata nei suoi confronti, lo Stato promuove azione civile contro il magistrato per ottenere l'integrale ripetizione della somma erogata al danneggiato, con l'eventuale rivalutazione ed i relativi interessi.

4. Il diritto al risarcimento dei danni nei confronti dello Stato sussiste anche nei casi in cui viene pronunciata sentenza di assoluzione o di proscioglimento per motivi che non escludono la condotta anti-giuridica del magistrato.

**Art. 3.***(Responsabilità per dolo o colpa grave)*

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un provvedimento o di un atto posto in essere con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto all'integrale risarcimento.

2. Costituiscono elementi di colpa grave:

a) la violazione di legge determinata da inexcusabile negligenza;

b) il travisamento dei fatti, rilevante sul contenuto del provvedimento, mediante l'affermazione di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti del procedimento o mediante la negazione di un fatto incontestabilmente risultante dagli atti del procedimento;

c) l'assenza o la grave insufficienza della motivazione nei provvedimenti in cui la motivazione è espressamente richiesta dalla legge;

d) l'adozione di provvedimenti che denotino una grave inosservanza dei doveri di diligenza e di professionalità del magistrato.

3. Salvo i casi previsti dalla lettera b) del comma 2 non può dar luogo a responsabilità civile l'attività di interpretazione del diritto e di valutazione critica del fatto o della prova.

**Art. 4.***(Responsabilità per diniego di giustizia)*

1. Ha diritto all'integrale risarcimento chi ha subito un danno ingiusto in conseguenza del rifiuto, dell'omissione o del ritardo del magistrato, senza giustificato motivo, a provvedere sulle domande o istanze delle parti di un procedimento o, in generale, a compiere un atto del suo ministero nel termine fissato dalla legge.

2. Il diritto al risarcimento sussiste quando, trascorso il termine previsto dalla legge per il compimento dell'atto, la parte deposita istanza al magistrato per ottenere il provvedimento e decorrono inutilmente, senza giustificato motivo, quindici giorni dalla data del deposito dell'istanza.



## Art. 5.

*(Modalità e termini dell'azione di responsabilità)*

1. Nei casi previsti dagli articoli 3 e 4 l'azione di risarcimento dei danni è proposta nei confronti del Ministero di grazia e giustizia, se il fatto lesivo si assume avvenuto in un procedimento davanti la magistratura ordinaria, nei confronti del Ministero della difesa, se il fatto lesivo si assume avvenuto in un procedimento davanti la magistratura militare, e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri negli altri casi.

2. L'azione può essere esercitata se ed in quanto siano esperiti tutti i mezzi di impugnazione avverso il provvedimento o l'atto produttivo di danno e quando si sia esaurita la fase processuale nella quale il fatto lesivo si è verificato.

3. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla definizione della fase processuale nel corso della quale il fatto lesivo si è verificato.

## Art. 6.

*(Ammissibilità della domanda)*

1. Il giudice istruttore, sentite le parti e subito dopo la prima udienza, riferisce al collegio in camera di consiglio.

2. Il collegio dichiara l'eventuale infondatezza con provvedimento motivato impugnabile avanti la corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della decisione.

3. La corte si pronunzia in camera di consiglio con provvedimento motivato e, ove occorra, designa altra sezione dello stesso tribunale o altro tribunale dello stesso distretto per la trattazione.

4. A pena di decadenza dall'azione, il processo deve essere riassunto avanti il tribunale designato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della decisione.

5. Il termine è interrotto se contro la decisione della corte d'appello è proposto ricorso per cassazione.

## Art. 7.

*(Competenza per territorio)*

1. Le azioni di responsabilità per i casi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 si promuovono avanti il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino alla località in cui è compreso il tribunale che sarebbe competente per territorio secondo le norme ordinarie.

2. Qualora nel detto distretto il magistrato che si assume autore del fatto lesivo abbia esercitato in passato o sia successivamente andato ad esercitare le sue funzioni, è competente il tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, diverso da quello nel cui territorio il magistrato abbia svolto dette funzioni pregresse o successive.

## Art. 8.

*(Intervento del magistrato nel giudizio di risarcimento)*

1. Il magistrato che si assume autore dell'atto lesivo può intervenire nel giudizio, in via adesiva, per sostenere le ragioni dell'amministrazione convenuta.

2. A tal fine il giudice, dopo che siano state positivamente risolte le questioni di ammissibilità della domanda di cui all'articolo 6, dispone che a cura della cancelleria sia data comunicazione della pendenza del giudizio al magistrato interessato, concedendo all'uopo congruo termine per consentire l'intervento adesivo.

3. In nessun caso può farsi luogo all'intervento in causa su istanza di parte o per ordine del giudice.

## Art. 9.

*(Azione disciplinare)*

1. Se non è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni, il giudice istruttore trasmette copia dell'atto introdut-

tivo del giudizio ai titolari dell'azione disciplinare.

2. Questa, se non sia stata già promossa, deve essere iniziata dalle autorità competenti entro sessanta giorni dal ricevimento della copia di cui al comma 1.

3. Nel procedimento disciplinare, iniziato ai sensi del presente articolo, deve essere obbligatoriamente sentita la persona che si dichiara danneggiata.

4. La decisione del giudizio civile per risarcimento danni di cui agli articoli 3 e 4 non fa stato nel giudizio disciplinare.

#### Art. 10.

##### *(Azione di responsabilità contabile)*

1. Effettuato il risarcimento da parte dello Stato, il Ministro di grazia e giustizia o il Presidente del Consiglio dei Ministri promuovono avanti la Corte dei conti azione di responsabilità nei confronti del magistrato che, con atti e comportamenti di cui agli articoli 3 e 4, ha cagionato il danno ingiusto.

2. Con la sua decisione la Corte dei conti stabilisce la misura della rivalsa, che comunque non può essere superiore ad una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio del magistrato, al netto delle ritenute fiscali.

#### Art. 11.

##### *(Riparazione per errori giudiziari)*

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto all'equa riparazione, previsto dalle norme vigenti, a favore delle vittime degli errori giudiziari.

#### Art. 12.

##### *(Gratuito patrocinio per i meno abbienti)*

1. Chi ha un reddito effettivo annuo inferiore a dodici milioni ha diritto alla gratuità del giudizio ed al patrocinio a spese dello Stato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

3. Il Ministro di grazia e giustizia aggiorna con proprio decreto entro il 30 gennaio di ogni anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria registrato dall'Istat per l'anno precedente.

#### Art. 13.

##### *(Abrogazione di norme incompatibili)*

1. Sono abrogati gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile ed il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale.

#### Art. 14.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stimato in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice-pretore onorario (Istituzione del giudice di pace)» e l'accantonamento «Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 15.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 757)**

D'INIZIATIVA POPOLARE

**Art. 1.***(Diritto all'integrale riparazione del danno)*

1. Ha diritto all'integrale riparazione chiunque ha subito un danno ingiusto:

- a) a causa di un fatto costituente reato commesso da un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) a causa di provvedimenti o atti giudiziari dolosi o abnormi;
- c) per diniego di giustizia.

**Art. 2.***(Responsabilità civile da reato)*

1. Chiunque ha subito un danno ingiusto a causa di un fatto costituente reato, commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, può esercitare l'azione civile per la riparazione nei confronti del magistrato o dello Stato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

2. Il danneggiato può costituirsi parte civile nel processo penale.

3. Lo Stato agisce in via di regresso nei confronti del magistrato condannato per la ripetizione delle somme erogate a titolo di riparazione.

**Art. 3.***(Provvedimenti abnormi)*

1. Agli effetti della presente legge costituiscono provvedimenti abnormi:

- a) l'applicazione di una legge non vigente;
- b) la grave, evidente ed indiscutibile disapplicazione di una legge vigente;

c) un provvedimento non riconducibile ad alcuna norma di legge;

d) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale del tutto privo di motivazione, nonché di ogni altro provvedimento del tutto privo di motivazione, quando questa è richiesta dalla legge;

e) un provvedimento fondato sull'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

f) un provvedimento fondato sulla negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontestabilmente dagli atti del procedimento.

2. Non può comunque dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione delle norme e di ricostruzione logica o di valutazione critica del fatto o della prova.

**Art. 4.***(Diniego di giustizia)*

1. Agli effetti della presente legge costituisce diniego di giustizia l'omissione o il ritardo nel compimento di atti giurisdizionali quando:

- a) la legge fissa al giudice un termine per il compimento dell'atto;
- b) la parte, dopo la scadenza del termine, ha presentato istanza al giudice per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito dell'istanza in cancelleria.

2. Costituisce inoltre diniego di giustizia l'indebito rifiuto di atti o provvedimenti giurisdizionali dovuti.

**Art. 5.***(Modalità dell'esercizio dell'azione)*

1. Nei casi previsti dall'articolo 1, lettere b) e c), l'azione è proposta nei confronti dello Stato.

2. L'azione non può essere esercitata prima che siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione avverso il provvedimento o l'atto che ha

causato il danno e comunque prima dell'esaurimento della fase processuale nella quale il provvedimento o l'atto è stato posto in essere.

3. Se il provvedimento o l'atto è stato posto in essere nel procedimento pretorile, l'azione non può essere esercitata prima che siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione e sinchè il procedimento pende innanzi al pretore.

4. L'azione deve essere esercitata entro un anno dalla definizione del procedimento nel corso del quale il provvedimento o l'atto è stato emesso.

5. Le condizioni indicate nei commi precedenti devono essere osservate a pena di decadenza.

#### Art. 6.

##### *(Ammissibilità della domanda)*

1. Il giudice adito, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'eventuale inammissibilità della domanda.

2. La deliberazione è adottata subito dopo la prima udienza.

3. Nel procedimento davanti al tribunale, il giudice istruttore, dopo la prima udienza, riferisce al collegio in camera di consiglio.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile davanti al giudice d'appello, che pronunzia anch'esso in camera di consiglio con decreto motivato.

5. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 5, è inammissibile la domanda manifestamente infondata.

6. Il giudice, se non emette il decreto di inammissibilità della domanda, trasmette copia di quest'ultima al procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Ministro di grazia e giustizia, se l'azione riguarda atti o provvedimenti emessi da un magistrato ordinario, e negli altri casi al titolare dell'azione disciplinare; dà quindi disposizioni per l'ulteriore corso del processo.

7. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per la magistratura ordinaria e gli altri titolari dell'azione disciplinare negli altri casi, ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, sono tenuti a dare immediatamente inizio all'azione disciplinare.

8. La decisione disciplinare non ha effetto nel giudizio di cui all'articolo 5.

#### Art. 7.

##### *(Intervento nel giudizio contro lo Stato)*

1. Il magistrato interessato può intervenire nel giudizio per sostenere in via adesiva le ragioni dello Stato. A tale fine il giudice innanzi al quale pende il giudizio per la riparazione dispone, nella prima udienza, che ne sia data notizia al magistrato che ha emesso l'atto o il provvedimento.

2. È escluso in ogni caso l'intervento su istanza di parte o per ordine del giudice.

3. La decisione non fa stato nel giudizio disciplinare nè nel giudizio di regresso.

#### Art. 8.

##### *(Testimonianza della persona danneggiata nel procedimento disciplinare)*

1. Nel procedimento disciplinare iniziato a norma del comma 7 dell'articolo 6 deve essere sentita la persona che si ritiene danneggiata.

#### Art. 9.

##### *(Azione di regresso)*

1. A seguito della riparazione del danno ai sensi dell'articolo 5, nei confronti del magistrato che ha cagionato un danno ingiusto con dolo, ovvero con atti o provvedimenti abnormi determinati da colpa grave, ovvero con comportamenti costituenti diniego di giustizia ai sensi dell'articolo 4, e che per tali fatti è stato condannato in sede disciplinare, lo Stato agisce in via di regresso per un ammontare non superiore ad un terzo dello stipendio annuo al netto delle trattenute fiscali.

2. L'azione di regresso è esercitata obbligatoriamente dal Ministro del tesoro, dinanzi al giudice civile.

3. Nel determinare l'ammontare della somma dovuta, il giudice competente deve tener conto, oltre che dell'entità del danno, del

grado della colpa e di ogni altra circostanza rilevante.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano anche nel caso di responsabilità civile da reato.

#### Art. 10.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai magistrati ordinari, compresi i magistrati della giustizia amministrativa e contabile, ed a quelli delle giurisdizioni speciali.

2. Nei confronti degli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, l'azione di regresso è esercitata a seguito della riparazione del danno, ai sensi dell'articolo 5, sempre che abbiano cagionato danno ingiusto con dolo, ovvero con atti o provvedimenti abnormi determinati da colpa grave, ovvero con comportamenti costituenti diniego di giustizia ai sensi dell'articolo 4, per un ammontare non superiore a quello corrispondente ad un terzo dello stipendio iniziale, al netto delle trattenute fiscali, dei magistrati di tribunale, ovvero al terzo dello stipendio effettivamente percepito o del reddito da lavoro autonomo, al netto delle trattenute fiscali, e per il minimo di un anno, se inferiore.

#### Art. 11.

*(Competenza per territorio)*

1. I procedimenti per la riparazione del danno e per l'azione di rivalsa sono di competenza del giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, salvo che in detto distretto il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tal caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.

#### Art. 12.

*(Abrogazione delle disposizioni incompatibili)*

1. Sono abrogati gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile.

#### Art. 13.

*(Patrocinio gratuito per i meno abbienti)*

1. Chi ha un reddito effettivo annuo inferiore a lire 10 milioni ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).

3. Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'Istat per l'anno precedente.

#### Art. 14.

*(Oneri di spesa)*

1. Agli oneri previsti dall'articolo 13 della presente legge stimati a partire dall'esercizio 1988 in lire 2.000 milioni si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla rubrica «Ministero di grazia e giustizia», alla voce «Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito».

2. Agli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, considerati spesa obbligatoria, si fa fronte con uno stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Alla dotazione del relativo capitolo di provvede con prelevamento dal capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 758)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPADACCIA ED ALTRI

**Art. 1.**

1. I magistrati di ogni giurisdizione, ordine e funzione sono tenuti a risarcire all'Amministrazione dello Stato i danni ad esso direttamente arrecati da violazione di obblighi di servizio inerenti a compiti organizzativi, di controllo, di amministrazione e di ispezione. Essi sono altresì tenuti a risarcire l'Amministrazione, per i danni ad essa direttamente arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio dell'attività giurisdizionale.

**Art. 2.**

1. I magistrati stessi sono personalmente tenuti a risarcire i danni arrecati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad essi comunque conferite dalla legge in violazione dei diritti delle parti e dei terzi quando il fatto costituisca reato o comunque per dolo o colpa grave. L'azione per conseguire il risarcimento nei loro confronti deve essere esercitata congiuntamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato solidalmente responsabili, salvo che essa non venga esercitata nell'ambito del procedimento penale mediante costituzione di parte civile.

2. I giudici non sono mai responsabili per l'interpretazione di norme secondo i criteri stabiliti dalla legge o per la ricostruzione dei fatti e la valutazione di prove ritualmente assunte.

**Art. 3.**

1. Fuori dei casi in cui il danno sia dipendente da reato, il giudice, nel determinarlo, deve escludere quella parte che avrebbe potuto non verificarsi o avrebbe trovato rime-

dio, ove l'atto fosse stato oggetto di impugnazione o di riesame previsti dalla legge salvo che il danneggiato non abbia potuto valersene senza sua colpa.

**Art. 4.**

1. I magistrati non sono responsabili dei danni causati in conseguenza di decisioni collegiali cui abbiano partecipato, ove non risulti che la violazione del diritto sia conseguenza di inosservanza di obblighi e compiti particolari che al magistrato competono nell'ambito dell'attività collegiale.

**Art. 5.**

1. L'azione per il risarcimento dei danni di cui all'articolo 2 non può essere proposta finché il magistrato sia investito del procedimento nell'ambito del quale sia stato leso il diritto del terzo danneggiato o sia stato provocato danno all'Amministrazione.

2. Tale divieto tuttavia non sussiste quando l'azione sia spiegata mediante costituzione di parte civile nel procedimento penale.

3. Quando il diritto del terzo sia leso per ritardo nel compimento di un atto dovuto entro un termine certo, l'azione è proponibile anche senza che sia intervenuta la condizione di cui al comma 1 purchè sia stata depositata un'istanza della parte che tale ritardo lamenti e siano decorsi quindici giorni senza che l'atto sia stato compiuto.

4. La parte che intende proporre l'azione deve preventivamente darne avviso per i magistrati ordinari al Ministro di grazia e giustizia, al procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione ed al Consiglio superiore della magistratura, o al Ministro della difesa e al procuratore generale militare, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, rispettivamente per i magistrati militari, i magistrati della Corte dei conti ed i magistrati delle giurisdizioni amministrative, esponendo i fatti che ritenga abbiano leso il suo diritto. L'azione può essere proposta sessanta giorni dopo che sia stato notificato tale esposto.

## Art. 6.

1. L'azione civile, fuori dei casi in cui sia esercitata nel procedimento penale, deve essere proposta nei confronti del magistrato nella sede giudiziaria capoluogo di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui il magistrato stesso esercita le sue funzioni e ad esso contermine, stabilito mediante sorteggio ogni tre anni, in modo che sia evitata la reciprocità della competenza tra distretti diversi. La designazione è fatta a cura del Consiglio superiore della magistratura e stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia che deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica un anno prima del triennio cui si riferisce. In mancanza di tempestiva determinazione si applicano le regole usuali sulla competenza. In ogni caso l'azione può essere proposta avanti al giudice del luogo in cui il magistrato abbia l'effettiva residenza, ove questo sia fuori del distretto in cui egli esercita le sue funzioni. Il mutamento della competenza per territorio, determinato dall'avvicendamento come sopra previsto, non incide sulla prosecuzione dei processi pendenti in ogni loro fase.

## Art. 7.

1. L'Avvocatura dello Stato deve dare immediata notizia di ogni azione effettivamente proposta contro un magistrato ai sensi dell'articolo 2, nonché della eventuale sospensione, interruzione ed estinzione del relativo processo, oltrechè delle sentenze emesse nel corso di esso, al procuratore generale della Corte suprema di cassazione ed al Consiglio superiore della magistratura e, rispettivamente ai titolari dell'azione disciplinare per le magistrature speciali.

2. Ove per il fatto che si assume abbia leso il diritto dell'attore non sia stato promosso procedimento disciplinare entro i sessanta giorni dall'esposto di cui all'articolo 5, nè il Ministro ed il procuratore generale o i titolari dell'azione disciplinare per le magistrature speciali, dichiarino di volerlo promuovere, l'Avvocatura dello Stato deve, a richiesta dell'interessato, assumere la difesa in giudizio

anche del magistrato. Negli altri casi la prestazione del patrocinio è facoltativa.

## Art. 8.

1. I termini di prescrizione dell'azione disciplinare a carico dei magistrati sono sospesi quando sia iniziato o finchè sia in corso procedimento civile per danni conseguenti alla lesione dei diritti di terzi, in quanto l'azione stessa riguardi il comportamento che ha dato luogo al fatto dannoso, ancorchè il risultato del procedimento civile non faccia stato rispetto a quello disciplinare.

## Art. 9.

1. Il terzo danneggiato, ottenuta sentenza di condanna al risarcimento del danno, non può iniziare azione esecutiva nei confronti del magistrato condannato se non abbia intimato precetto anche nei confronti dell'Amministrazione dello Stato e non siano decorsi sei mesi da tale intimazione, salvo che non si tratti di condanna conseguente a reato.

## Art. 10.

1. L'Amministrazione dello Stato ha sempre diritto di rivalsa nei confronti del magistrato condannato con essa in solido al risarcimento del danno subito da un terzo, quando la lesione del diritto sia effetto di atto costituente reato o comunque compiuto con dolo. Se più sono i soggetti condannati in solido con l'Amministrazione questa non può escutere in rivalsa uno o alcuni di essi a preferenza di altri.

2. Il Ministro di grazia e giustizia che abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al terzo danneggiato, rimette alla Procura generale della Corte dei conti gli atti relativi, con quelli inerenti all'eventuale procedimento disciplinare agli effetti dell'esercizio dell'azione di rivalsa. Ove si tratti di risarcimento di danno causato per colpa grave, la determinazione della rivalsa deve tener conto del grado della

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colpa e dell'entità del danno. Sono fatte salve le altre norme relative alla rivalsa dello Stato nei confronti dei pubblici dipendenti.

## Art. 11.

1. In caso la domanda sia respinta perchè l'atto, pur illegittimo e produttivo di danno, sia stato compiuto senza colpa, l'attore non può essere condannato alla refusione delle spese

del giudizio e queste debbono essere messe a carico dello Stato.

2. Gli atti debbono essere rimessi al Ministro di grazia e giustizia che, valutate le circostanze e l'entità del danno, deve provvedere a liquidare in favore del danneggiato un equo indennizzo.

3. La disposizione di cui al comma 2 del presente articolo deve intendersi applicabile fino all'entrata in vigore di una legge relativa alla riparazione della ingiusta detenzione e degli errori giudiziari.



**DISEGNO DI LEGGE (n. 766)**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE POLLICE

**Art. 1.***(Responsabilità civile del giudice)*

1. Il giudice è civilmente responsabile quando nell'esercizio delle sue funzioni ha commesso un reato.

2. È responsabile individualmente o collegialmente quando:

a) ha emesso un provvedimento giudiziario abnorme;

b) ha tenuto comportamenti o compiuto atti costituenti diniego di giustizia.

3. Il membro di un collegio che dissente dal provvedimento o dal comportamento di cui ai commi 1 e 2 deve darne atto con dichiarazione in busta sigillata da allegare agli atti e che può essere aperta solo dal giudice penale o civile competente.

**Art. 2.***(Risarcimento dei danni non patrimoniali)*

1. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1, se dal fatto è derivata una ingiusta restrizione della libertà personale deve anche essere risarcito il danno non patrimoniale.

**Art. 3.***(Azione di risarcimento)*

1. Chi ha subito danno da un fatto costituente reato commesso da magistrato nell'esercizio delle sue funzioni può esercitare azione di risarcimento:

a) costituendosi parte civile nel processo penale contro il magistrato personalmente e citando lo Stato come responsabile civile;

b) proponendo giudizio civile nei con-

fronti del magistrato o dello Stato o di entrambi entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

**Art. 4.***(Provvedimenti abnormi)*

1. Agli effetti della presente legge costituiscono comportamenti o provvedimenti abnormi quelli che integrano una violazione di legge ovvero siano determinati da travisamento di atti o circostanze incontestabilmente risultanti nel processo.

**Art. 5.***(Diniego di giustizia)*

1. Agli effetti della presente legge costituiscono diniego di giustizia l'omissione o il ritardo nel compimento degli atti quando:

a) la legge fissa un termine perentorio per il compimento dell'atto ed il giudice non vi ottempera;

b) la parte ha presentato istanza al magistrato per ottenere un provvedimento e sono decorsi senza esito e senza giustificato motivo dieci giorni dalla data del deposito dell'istanza stessa in cancelleria.

**Art. 6.***(Esclusione della responsabilità)*

1. Non può dar luogo a responsabilità per danno l'attività di interpretazione del diritto o di ricostruzione o valutazione del fatto.

**Art. 7.***(Modalità dell'esercizio dell'azione)*

1. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1 l'azione è proposta nei confronti dello Stato.

2. L'azione non può essere esercitata prima che siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione contro il provvedimento o l'atto che ha causato il danno o comunque prima dell'esaurimento della fase processuale nella quale il

provvedimento o l'atto è stato posto in essere.

3. L'azione deve essere esercitata non oltre un anno dalla definizione del procedimento nel corso del quale il provvedimento o l'atto è stato emesso.

#### Art. 8.

##### *(Ammissibilità della domanda)*

1. Il giudice adito, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda.

2. La deliberazione è adottata subito dopo la prima udienza.

3. Nel procedimento davanti al tribunale, il giudice istruttore, dopo la prima udienza, riferisce al collegio in camera di consiglio.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile, davanti al giudice d'appello, che pronunzia anch'esso in camera di consiglio con decreto motivato. Questo è impugnabile in cassazione.

5. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 7, è inammissibile la domanda manifestamente infondata o temeraria.

6. Il giudice, se non emette il decreto di inammissibilità della domanda, trasmette copia di quest'ultima al procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Ministro di grazia e giustizia; dà quindi disposizioni per l'ulteriore corso del processo.

7. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per la magistratura ordinaria, i titolari dell'azione disciplinare negli altri casi, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, sono tenuti a dare immediatamente inizio all'azione disciplinare.

8. La decisione disciplinare non ha effetto nel giudizio di cui al presente articolo.

#### Art. 9.

##### *(Intervento del magistrato nel giudizio contro lo Stato)*

1. Il magistrato interessato può intervenire nel giudizio per sostenere in via adesiva le ragioni dello Stato. A tal fine il giudice innanzi al quale pende il giudizio per il risarcimento

dispone, nella prima udienza, che ne sia data notizia al magistrato cui viene addebitato il comportamento lesivo.

2. È escluso in ogni caso l'intervento su istanza di parte o per ordine del giudice.

3. La decisione non fa stato nel giudizio disciplinare.

#### Art. 10.

##### *(Intervento nel procedimento disciplinare del leso)*

1. Colui che è stato direttamente e personalmente leso da un comportamento del magistrato a carico del quale sia stata iniziata l'azione disciplinare può, con il ministero di un difensore, intervenire nel procedimento disciplinare per sostenere le ragioni dell'accusa e comunque deve essere sentito.

#### Art. 11.

##### *(Azione di regresso)*

1. A seguito del risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 3, nei confronti del magistrato che ha cagionato un danno ingiusto e che per tale fatto è stato condannato anche in sede disciplinare, lo Stato può agire in via di regresso per la ripetizione delle somme erogate per un ammontare non superiore ad un importo pari a due anni di retribuzione.

2. L'azione di regresso è esercitata obbligatoriamente dal Ministro del tesoro, dinanzi al giudice civile.

3. Nel determinare l'ammontare della somma dovuta, il giudice competente deve tener conto dell'entità del danno accertato con sentenza.

4. Il disposto del presente articolo non si applica nel caso di responsabilità civile da reato.

#### Art. 12.

##### *(Esclusioni)*

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai magistrati ordinari, compresi i

magistrati della giustizia amministrativa e contabile ed a quelli delle giurisdizioni speciali.

Art. 13.

*(Patrocinio gratuito per i meno abbienti)*

1. Chi ha un reddito effettivo annuo inferiore a lire dieci milioni ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 14.

*(Riparazione degli errori giudiziari)*

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano i diritti all'equa riparazione, prevista dalle leggi vigenti, a favore delle

vittime di ingiusta detenzione, nei casi non compresi negli articoli precedenti.

Art. 15.

*(Onere di spesa)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, nel capitolo 6856, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.